

STATUTO dell'ORGANISMO DI CONSULENZA

“Organismo di consulenza PSR & Innovazione Piemonte S.r.l.”

STATUTO

DENOMINAZIONE – SEDE – DURATA

ARTICOLO 1

È costituita la Società a responsabilità limitata denominata “Organismo di consulenza PSR & Innovazione Piemonte S.r.l.” – in breve “PSR & Innovazione Piemonte S.r.l.”, destinata anche ad operare nel quadro delle normative di attuazione del Piano di Sviluppo Rurale (PSR) 2014-2020, quale Organismo di consulenza riconosciuto ai sensi di legge.

ARTICOLO 2

La Società ha sede in Torino (all'indirizzo risultante presso il competente registro delle imprese). È facoltà del Consiglio di Amministrazione, istituire filiali, succursali o altre unità locali operative, ovvero trasferire la sede sociale nell'ambito del succitato comune. Il trasferimento al di fuori del citato comune spetta all'Assemblea dei Soci.

ARTICOLO 3

La durata della Società è fissata fino al 31 (trentuno) dicembre 2040, salvo proroga deliberata dall'Assemblea.

OGGETTO SOCIALE

ARTICOLO 4

La Società ha per oggetto l'attività di consulenza a tutti i settori produttivi ed in particolare nel settore agricolo, agro-alimentare, zootecnico, forestale della pesca, acquacoltura.

L'attività di consulenza, rivolta alle imprese agricole, zootecniche, forestali, della pesca, acquacoltura e imprese extra agricole, opera nei seguenti ambiti:

- Supporto nel rispetto dei criteri di gestione obbligatori e dalle norme per il mantenimento del terreno in buone condizioni agronomiche e ambientali;
- Diffusione delle pratiche agricole favorevoli per il clima e l'ambiente nonché per il mantenimento della superficie agricola;

- Introduzione delle misure previste dai programmi di sviluppo rurale volte all'ammodernamento aziendale dell'impresa, al perseguimento della competitività, all'integrazione di filiera, compreso lo sviluppo di filiere corte, all'innovazione e all'orientamento al mercato nonché alla promozione dell'imprenditorialità;
- Il supporto alla creazione ed al trasferimento dell'innovazione tecnologica ed informatica, dell'agricoltura di precisione e il trasferimento di conoscenza dal campo della ricerca al settore primario
- Supporto all'acquisizione dei requisiti enunciati dagli Stati membri per attuare l'articolo 11, par. 3, della direttiva 2000/60/CE;
- Supporto all'acquisizione dei requisiti enunciati dagli Stati membri per attuare l'articolo 55 del regolamento (CE) n. 1107/2009, in particolare rispetto all'obbligo di cui all'articolo 14 della direttiva 2009/128/CE;
- Conformazione della filiera produttiva alle norme di sicurezza sul lavoro e le norme di sicurezza connesse all'azienda;
- Consulenza specifica per agricoltori che si insediano per la prima volta;
- Promozione e realizzazione delle conversioni aziendali e la diversificazione della loro attività economica;
- Gestione del rischio e introduzione di idonee misure preventive contro i danni da calamità naturale, malattie degli animali e delle piante;
- Collaborazione nell'acquisizione dei requisiti minimi previsti dalla normativa nazionale, indicati all'articolo 28, paragrafo 3, e all'art. 29, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1305/2013;
- Informazioni relative alla mitigazione dei cambiamenti climatici e all'adattamento ai medesimi, alla biodiversità e alla protezione delle acque;
- Supporto all'applicazione delle misure rivolte al benessere e alla biodiversità animale;
- Divulgazione dei profili sanitari delle pratiche zootecniche;
- Supporto alla commercializzazione delle imprese per l'accesso ai mercati;
- Sviluppo delle competitività dell'impresa e ogni ulteriore attività afferente al sistema di consulenza aziendale in agricoltura contemplato dalla Legge 11 agosto 2014, n. 116 di conversione del D.L. 24 giugno 2014, n. 91 e sue successive modifiche.

Inoltre la Società si occupa della produzione, offerta, fornitura, organizzazione e gestione di servizi di supporto alla direzione gestionale e/o amministrativa di imprese, volti ad assicurare migliori condizioni di organizzazione, gestione tecnica e amministrativa, nonché la fornitura, l'organizzazione e la gestione di qualificati strumenti formativi e informativi.

Più in particolare, gli scopi sociali possono essere perseguiti mediante l'erogazione di:

- a) Servizi di assistenza tecnica, gestionale ed amministrativa, predisposizione di piani di sviluppo aziendali;
- b) Analisi e ricerche di mercato, studi di settore e di indagini conoscitive;
- c) Redazione, edizione, distribuzione e stampa di pubblicazioni periodiche - ad esclusione dei quotidiani nel rispetto della Legge 416/81 - e informazioni tecniche anche per via informatica;
- d) Prestazioni di servizi di assistenza e consulenza in campo informatico, internet, commercio elettronico;
- e) Promozione, organizzazione, coordinamento e gestione di corsi di qualificazione, di perfezionamento, di specializzazione e di aggiornamento professionale nonché organizzazione di convegni, meeting di studio e altre manifestazioni;
- f) Promozione, ricerca e trasferimento tecnico, tecnologico e organizzativo alle imprese;
- g) Promozione e partecipazione a progetti di promozione e informazione dei prodotti agricoli, agroalimentari, forestali e della pesca/acquacoltura;
- h) Progettazione e assistenza, nel settore energetico, delle fonti rinnovabili e dell'efficienza energetica negli usi finali;
- i) Partecipazione alla realizzazione degli obiettivi, misure, azioni previsti dalla Politica agricola comune, della politica della pesca e degli affari marittimi, e di tutte le politiche a sostegno delle imprese agricole, forestali, della pesca/acquacoltura oltre alle imprese del settore extra agricolo;
- j) Attività di formazione, informazione, dimostrative e di ricerca a supporto degli operatori del settore agricolo, agro-alimentare, forestale, della pesca ed acquacoltura, ovvero del tessuto imprenditoriale piemontese.

In via non prevalente e con l'esclusione delle attività riservate previste dal D.lgs. 385/93, dal D.lgs. 58/98, la Società potrà inoltre compiere tutte le operazioni immobiliari, commerciali e finanziarie strumentali necessarie o comunque direttamente utili per il conseguimento dell'oggetto sociale. In particolare la Società potrà:

- Assumere partecipazioni, sotto qualsiasi forma, con le limitazioni di scopo predette, in altre imprese, Società, cooperative, consorzi e/o in enti ed altri organismi economici aventi scopi affini e analoghi al proprio;
- Concedere fidejussioni, prestare avalli, consentire iscrizioni ipotecarie sugli immobili sociali a garanzia di debiti e di obbligazioni assunte in funzione del conseguimento dell'oggetto sociale.

- Il tutto con esclusione di ogni attività finanziaria nei confronti del pubblico.

CAPITALE SOCIALE

ARTICOLO 5

Il capitale sociale è determinato in euro 25.000,00 (diconsi euro venticinquemila/00) e può essere aumentato anche mediante conferimenti in natura. Detto capitale è diviso in quote, del valore nominale di euro 1.000,00 (diconsi euro mille/00) ai sensi dell'articolo 2468 del c.c.

ARTICOLO 6

Le partecipazioni sono nominative. In caso di comproprietà, la Società riconosce un solo rappresentante per ciascuna partecipazione sociale.

Sulle partecipazioni non possono essere costituiti diritti di usufrutto volontario, né esse possono essere date in pegno.

ARTICOLO 7

Nel caso di aumento del capitale, spetta ai Soci il diritto di opzione in proporzione al numero delle partecipazioni da essi possedute alla data della delibera di aumento. Per coloro che non intendessero avvalersi del diritto di opzione, il collocamento delle partecipazioni ad essi spettanti verrà effettuato a cura dell'organo amministrativo fra gli altri Soci, in proporzione alla partecipazione da questi ultimi possedute ovvero, occorrendo, presso terzi.

ARTICOLO 8

L'Organo Amministrativo è autorizzato (anche senza necessità di deliberazione dell'Assemblea) a richiedere ai Soci - ai quali è riconosciuta la facoltà di non aderire alla richiesta - anche non in proporzione alle rispettive partecipazioni, versamenti vincolati in conto capitale, che saranno improduttivi di interessi (anche ai sensi e per gli effetti della vigente disciplina fiscale).

Al di fuori di tale ipotesi, l'Organo Amministrativo potrà essere autorizzato, in base a deliberazione dell'Assemblea, a richiedere ai Soci, - i quali avranno la facoltà di non aderire alla richiesta - anche non in proporzione alle rispettive partecipazioni, per il soddisfacimento di esigenze finanziarie della Società, finanziamenti o comunque fondi da restituire, nel rispetto delle norme che regolano la raccolta del risparmio presso il pubblico e più precisamente, nel rispetto della disciplina amministrativa dettata dalla Banca d'Italia con la deliberazione del 12 dicembre 1994 e s.m.i..

Ad eccezione dell'ipotesi in cui la raccolta sia rivolta all'interno del gruppo e cioè a Società controllate, controllanti o collegate ai sensi dell'articolo 2359 c.c., la raccolta dei fondi da restituire può essere effettuata nei confronti dei soli soci possessori di oltre il 2% del capitale sociale, indicati nell'elenco soci depositato presso il registro delle imprese; la restituzione degli stessi non può mai avvenire a vista, cioè a semplice richiesta del Socio.

Per il rimborso dei finanziamenti dei Soci trova applicazione la disposizione dell'art. 2467 c.c.

ARTICOLO 9

La Società riconosce come Soci i soggetti indicati nell'elenco Soci depositato presso il registro delle imprese.

Le partecipazioni sono liberamente trasferibili per atto fra vivi.

In caso di trasferimento delle partecipazioni a titolo oneroso per atto tra vivi, spetterà agli altri Soci il diritto di prelazione in proporzione alla partecipazione rispettivamente posseduta; tale diritto di prelazione dovrà essere esercitato per iscritto nel termine di trenta giorni dalla data di spedizione della comunicazione da darsi dal Socio alienante mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

Le quote sono trasferibili *mortis causa* ai sensi dell'art. 2469 del codice civile con effetto verso la Società.

ARTICOLO 10

Il trasferimento della partecipazione, da effettuarsi secondo le modalità di cui all'art. 2470 del codice civile, ha effetto nei confronti della Società dal momento del deposito dell'atto di trasferimento nel registro delle imprese.

ARTICOLO 11

Ai Soci spetta il diritto di recesso secondo le norme previste dall'art. 2473 c.c. e dalle altre disposizioni di legge in materia.

ASSEMBLEE

ARTICOLO 12

L'Assemblea approva il bilancio annuale e delibera in ordine alla distribuzione degli utili, nomina l'Organo Amministrativo e delibera sugli altri oggetti riguardanti la gestione sociale che per legge o per statuto sono riservati alla sua competenza e che le sono sottoposti dall'Organo Amministrativo, nomina nei casi previsti dalla legge o dallo statuto l'organo di

controllo; delibera in ordine alle modificazioni dell'atto costitutivo e in ordine alla decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale determinato nell'atto costitutivo o una rilevante modificazione dei diritti dei Soci.

L'Assemblea dei Soci deve essere convocata dall'Amministratore Unico o, in caso di Consiglio di Amministrazione, dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Consigliere Delegato, almeno una volta l'anno, entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

Qualora particolari esigenze relative alla struttura e all'oggetto della Società, da comprovare attraverso una apposita delibera dell'organo amministrativo, l'Assemblea ordinaria per l'approvazione del bilancio potrà essere convocata entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio.

In caso d'impossibilità dell'Amministratore Unico o, in caso di Consiglio di Amministrazione, del Presidente del Consiglio di Amministrazione o del Consigliere Delegato o di loro inattività, l'Assemblea è convocata dal sindaco unico, qualora nominato, o anche da uno o più Soci, che rappresenti almeno il 20% del capitale sociale.

Le Assemblee potranno essere tenute anche in luogo diverso dalla sede sociale, purché in Italia.

Sono presiedute dall'Amministratore Unico o, in caso di Consiglio di Amministrazione, dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, ovvero, in mancanza, da persona designata dagli intervenuti, che sarà assistito da un Segretario, anche non Socio, nominato dall'Assemblea.

ARTICOLO 13

I Soci possono farsi rappresentare in Assemblea da loro mandatari esclusi gli Amministratori, i Sindaci ed i dipendenti della Società, nonché gli altri soggetti di cui all'art. 2372 c.c. I Soci che esprimono in Consiglio di Amministrazione uno o più amministratori esercitano i diritti di voto tramite il loro rappresentante legale.

La data, l'ora, il luogo e l'ordine del giorno dell'Assemblea devono essere comunicati ai Soci con lettera raccomandata, spedita anche a mano almeno otto giorni prima di quello fissato per l'Assemblea stessa, al domicilio risultante dall'elenco Soci, oppure anche tramite e-mail, PEC, fax o altro invio che garantisca la produzione di prova dell'avvenuta ricezione.

Ogni Socio ha diritto di voto in proporzione alla partecipazione posseduta.

Le deliberazioni dell'Assemblea in prima convocazione sono valide purché assunte con il voto favorevole di tanti Soci che rappresentino in proprio o per delega la maggioranza assoluta del capitale sociale.

Le deliberazioni dell'Assemblea in seconda convocazione sono valide purché assunte con il voto favorevole di tanti Soci che rappresentino in proprio o per delega la maggioranza del capitale presente in Assemblea.

Le deliberazioni dell'Assemblea modificative dello Statuto sociale, sia in prima che in seconda convocazione, saranno valide purché assunte con il voto favorevole da almeno il 51% del capitale sociale, attraverso i Soci o loro delegati.

Le riunioni dell'Assemblea si possono svolgere anche per audio-conferenza o videoconferenza alle seguenti condizioni, delle quali deve essere dato atto nei relativi verbali:

- che sia consentito al Presidente della riunione di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi Assembleari oggetto di verbalizzazione;
- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

ARTICOLO 14

Le deliberazioni dell'Assemblea devono risultare da verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario o, quando richiesto dalla legge dal Notaio. Nel verbale devono essere riassunte, su richiesta dei Soci, le loro dichiarazioni.

I verbali delle Assemblee Ordinarie sono scritti su apposito libro e devono essere firmati dal Presidente e dal Segretario. Nello stesso libro sono copiati i verbali quando vengono redatti da un Notaio.

ARTICOLO 15

Il Presidente dell'Assemblea deve constatare la regolare costituzione della riunione, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti e in genere il diritto dei Soci a parteciparvi, dirigere e regolare la discussione, stabilire le modalità della votazione che deve sempre avvenire in modo palese.

ARTICOLO 16

Le deliberazioni dell'Assemblea prese in conformità della legge e dello statuto vincolano tutti i Soci ancorché non intervenuti o dissenzienti.

AMMINISTRAZIONE

ARTICOLO 17

La Società può essere amministrata, alternativamente, su decisione dell'Assemblea in sede di nomina:

- a) da un Amministratore Unico;
- b) da un Consiglio di Amministrazione composto da 3 a 5 (da tre a cinque) membri.

Nel caso di nomina di un Consiglio di Amministrazione, l'Assemblea nomina anche il Presidente.

I componenti del Consiglio di Amministrazione possono essere scelti anche fra i non Soci, sono rieleggibili, durano in carica 3 esercizi e scadono con l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio, come previsto dall'articolo 2383 cc.

Ai sensi dell'art 2385 c.c. la cessazione degli amministratori per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il Consiglio di Amministrazione è stato ricostituito.

In deroga alle previsioni generali dell'articolo 2386 c.c. è previsto che la cessazione di un solo amministratore determini la cessazione dell'intero Consiglio di Amministrazione, a ciò conseguendo l'obbligo per i consiglieri superstiti di convocare d'urgenza l'Assemblea dei Soci per la nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione.

L'Amministratore Unico, è rieleggibile e dura in carica, salvo i casi di cessazione previsti dalla legge, per quel periodo di tempo che l'Assemblea fisserà al momento della nomina.

ARTICOLO 18

Il Consiglio di Amministrazione, può delegare tutti o parte dei suoi poteri, fatto salvo quanto previsto dall'art. 2381 c.c., a un Consigliere Delegato.

Il Consiglio è convocato dal Presidente o, in sua assenza o impedimento, dal Consigliere Delegato ovvero dal Consigliere più anziano di età presso la sede sociale o altrove purché in Italia, mediante avviso da inviare a ciascun membro e al sindaco unico, se nominato, a mezzo di telegramma, PEC, FAX o ogni mezzo possa produrre una ricevuta di avvenuta spedizione, almeno 3 giorni prima della data fissata per l'adunanza.

In caso di urgenza la convocazione può essere fatta con telegramma, FAX o PEC, almeno 24 ore prima dell'adunanza.

In mancanza di tale formalità il Consiglio si intende regolarmente costituito con la presenza di tutti i Consiglieri e, qualora nominato, del sindaco unico.

Il Consiglio regolarmente convocato si intenderà validamente costituito con la presenza della

maggioranza dei suoi membri in carica.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti dei presenti. Le votazioni dovranno avvenire in modo palese. In caso di parità di voti ha la prevalenza la tesi cui accede il Presidente.

Le riunioni dell'Organo Amministrativo sono presiedute, in caso di Consiglio di Amministrazione, dal Presidente di quest'ultimo o, in sua assenza o impedimento, dal Consigliere Delegato ovvero dal Consigliere più anziano di età.

Le deliberazioni dell'Organo Amministrativo, in caso di Consiglio di Amministrazione, dovranno constare da verbale sottoscritto dal Presidente della riunione e dal Segretario nominato di volta in volta o anche permanentemente dal medesimo Presidente, anche fra persone estranee al Consiglio.

Le riunioni del Consiglio di Amministrazione si possono svolgere anche per audio conferenza o videoconferenza alle seguenti condizioni, delle quali deve essere dato atto nei relativi verbali:

- che sia consentito al Presidente della riunione di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi Assembleari oggetto di verbalizzazione;
- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

ARTICOLO 19

All'Organo Amministrativo spettano tutti i poteri per l'ordinaria e straordinaria Amministrazione della Società, disponendo della legittimazione a compiere tutte le operazioni o negozi che la legge e/o il presente statuto non riservano espressamente all'Assemblea.

Tuttavia, per il compimento delle operazioni di assunzione di partecipazioni in altre Società od enti, di rilascio di garanzie fideiussorie a favore di Società od enti, di compravendita di immobili ed adempimenti connessi, di acquisto di beni strumentali di valore superiore a Euro 25.000,00, l'Organo Amministrativo dovrà ottenere, prima della loro esecuzione, la preventiva autorizzazione dell'Assemblea ordinaria, la quale delibererà secondo le modalità previste dal precedente art. 13 dello Statuto Sociale.

ARTICOLO 20

Qualora nel corso dell'esercizio vengano per qualsiasi ragione a cessare dalla carica uno o più Consiglieri, l'intero Consiglio si intenderà decaduto e gli Amministratori restanti dovranno senza indugio convocare l'Assemblea per provvedere alla nomina del nuovo Consiglio. Nel caso cessassero tutti i Consiglieri o questi non provvedessero alla convocazione, dovrà essere il sindaco unico, se nominato, a provvedere al riguardo.

ARTICOLO 21

In caso di nomina del Consiglio di Amministrazione, al Presidente del Consiglio di Amministrazione o al Consigliere Delegato spettano - disgiuntamente tra loro - la firma sociale e la rappresentanza legale della Società di fronte ai terzi ed in giudizio con facoltà di promuovere azioni giudiziarie ed amministrative per ogni grado di giurisdizione, compresi i giudizi di revocazione e di Cassazione e di nominare all'uopo avvocati e procuratori.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ed il Consigliere Delegato hanno inoltre la facoltà di nominare direttamente procuratori *ad negotia* per determinati atti o categorie di atti nonché consulenti e periti, determinandone i poteri e fissandone il relativo compenso.

ORGANO DI CONTROLLO E REVISIONE LEGALE DEI CONTI

ARTICOLO 22

L'Organo di controllo è nominato obbligatoriamente, qualora ricorra una delle condizioni previste dall'art. 2477 del codice civile, dall'Assemblea dei Soci ed è costituito da un Sindaco Unico. È istituita la funzione di revisione legale, pertanto il revisore legale o il Sindaco unico, qualora nominato ai sensi del comma precedente deve essere iscritto al Registro dei Revisori Legali istituito presso il MEF.

Il Sindaco, qualora nominato, ovvero il revisore, resta in carica per tre esercizi e scade alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. L'Assemblea che nomina il Sindaco Unico o il revisore legale ne determina il compenso spettante per l'intera durata dell'incarico.

Il Sindaco è rieleggibile.

Al sindaco unico qualora nominato si applicano le disposizioni sul collegio sindacale previste per le Società per azioni.

BILANCIO ED UTILI

ARTICOLO 23

L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno.

L'Organo amministrativo provvede, entro i termini e nell'osservanza delle disposizioni di legge alla redazione del bilancio d'esercizio.

SCIoglimento

ARTICOLO 24

In caso di scioglimento, le norme per la liquidazione, la nomina del liquidatore o dei liquidatori, i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione, i poteri del liquidatore, o dei liquidatori saranno stabilite dall'Assemblea osservate le disposizioni di legge.

DISPOSIZIONE FINALE

ARTICOLO 25

Per quanto non previsto dal presente Statuto e dell'atto costitutivo si fa riferimento alle disposizioni sulle Società a responsabilità limitata contenute nel Codice Civile ed alle leggi vigenti in materia.

Il bilancio di esercizio è soggetto alla revisione legale.